

FAQ Bando MISURA 2 PSR 2014-2020 – aggiornamento 11/08/2020

		CANDIDATURA		
1	Par. 8	Associazioni Liberi professionisti	Possono partecipare al bando le Associazioni? Possono partecipare al bando le Associazioni senza fini di lucro? L'organismo di consulenza deve necessariamente essere una società o ATI o può essere anche un singolo professionista?	Le Associazioni non sono escluse dal D.M. 3/02/2016 a cui il Bando fa costantemente riferimento. Le Associazioni, come ogni altro soggetto legittimato alla partecipazione al Bando, devono rispettare tutti i requisiti previsti tassativamente nel Bando stesso; in particolare, devono avere scopi statutari, oggetto sociale o altro elemento equipollente, ove previsto, che contempli l'erogazione di servizi di consulenza aziendale nel settore agricolo, zootecnico o forestale. Le Associazioni senza fini di lucro possono partecipare, alle medesime condizioni, purchè siano dotate di partita IVA, altro requisito previsto dal Bando. Possono partecipare al Bando, sia per la fase di riconoscimento che per la fase di sostegno, anche i liberi professionisti singoli.
		REQUISITI E OBBLIGHI ORGANISMI DI CONSULENZA – COMPILAZIONE DEI MODELLI 1 e 2		
2	Par. 3.1	Iscrizione Anagrafe Agricola	Ai fini della partecipazione al Bando, devono essere iscritti in Anagrafe agricola tutti i componenti dell'ATI o ATS?	Per poter partecipare al Bando, tutti i componenti dell'ATI o ATS devono essere iscritti all'Anagrafe agricola. Il relativo fascicolo deve essere validato a data successiva al 31/10/2019. Si rammenta che l'iscrizione all'Anagrafe Agricola effettuata tramite la Regione Piemonte, secondo le modalità di cui al Paragrafo 3.1 del Bando, è gratuita.
3	Par. 8	Requisiti dell'Organismo Dotazione di tecnici/Ambiti	Ai fini del riconoscimento, l'Organismo di consulenza deve disporre di un tecnico competente per ciascuno degli ambiti previsti dal Bando?	Per ottenere il riconoscimento per un determinato ambito di consulenza è necessario e sufficiente che l'Organismo di consulenza disponga di almeno un tecnico con il possesso dei requisiti previsti dal bando per svolgere la consulenza in quel determinato ambito.
4	Par. 8	Ambiti l) ed m) Obbligo presenza in staff medico veterinario	Il Paragrafo 8 prevede che, ai fini del riconoscimento dell'idoneità all'iscrizione nell'Elenco regionale per gli ambiti l) (benessere e biodiversità animale) ed m) (profili sanitari delle pratiche zootecniche), l'Organismo di consulenza deve annoverare nel proprio staff tecnico almeno un medico veterinario in grado di assicurare lo svolgimento completo della consulenza. Tuttavia, alcune tipologie di consulenza riconducibili all'ambito m) non sono di competenza esclusiva dei medici veterinari, come si può evincere anche dalla tabella di cui all'Allegato A. E' corretta la previsione del Bando?	La previsione del Bando è corretta. L'obbligatorietà della presenza di un veterinario per gli Organismi di consulenza che chiedano il riconoscimento per gli ambiti l) e m) corrisponde, infatti, ad una scelta della Regione Piemonte.
5	Par. 8, lettera i) Modello 2	Obbligo di contrattualizzazione dei tecnici ai fini del riconoscimento Tipologia di contratto dei tecnici	Se il tecnico è uno dei soci della nostra società, di cui è titolare e legale rappresentante, e dunque non ha un contratto di lavoro dipendente, è possibile compilare il Modello 2, al punto 9) facendo riferimento ad altre tipologie contrattuali "A"? In tal caso può ritenersi assolto l'impegno a carico dell'Organismo di consulenza di cui alla lettera i) del Paragrafo 8 del Bando: "impegnarsi all'assunzione o alla contrattualizzazione di tutto il personale che compone lo staff tecnico entro i termini che saranno stabiliti per l'avvio dell'attività di consulenza"?	Qualora il tecnico sia uno dei soci di una società, e dunque non abbia un contratto di lavoro dipendente o altro tipo di contrattualizzazione, è possibile compilare il Modello facendo riferimento ad altre tipologie contrattuali "A". Il rapporto lavorativo del tecnico, legale rappresentante o socio, trova infatti fondamento nell'atto costitutivo della società. In tale ipotesi, per la stessa natura del vincolo che lega il tecnico socio alla società, l'impegno di cui al Paragrafo 8, lett. i) del Bando è da intendersi assolto "all'origine".
6	Par. 8, lettera i)	Obbligo di contrattualizzazione dei tecnici ai fini del riconoscimento Data di decorrenza	Rispetto all'obbligo di cui al Paragrafo 8, lettera i), da che momento deve essere instaurato il rapporto di collaborazione tra l'Organismo di consulenza e i soggetti individuati come consulenti?	Il contratto di lavoro con il consulente può avere decorrenza dalla data di avvio della consulenza, documentata attraverso l'applicativo di cui al Paragrafo 45 del Bando (c.d. <i>Diario della consulenza</i>). L'obbligo si intende pertanto assolto anche mediante un rinvio dell'efficacia del contratto a tale data.
7	Par. 8, lettera h) Modello 1	Contenuto dell'obbligo di garanzia	In cosa consiste la garanzia di cui al Paragrafo 8, lettera h)?	Con la D.D. n. 492 del 20.7.2020, la garanzia di cui alla lettera h) del Paragrafo è stata modificata: nel nuovo testo, l'Organismo di consulenza deve "garantire che, fino al 30 marzo 2023, i componenti del proprio staff tecnico non prestino contemporaneamente la propria attività di consulenza per più di due prestatori di servizi di consulenza richiedenti il sostegno nell'ambito del Bando 1/2020 relativo all'Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza) del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte)." Tale garanzia si traduce, oggi, nel punto 12 del Modello 1, anch'esso modificato, che prevede che l'Organismo di consulenza debba semplicemente garantire di aver acquisito i Modelli 2 dei diversi tecnici. Attraverso tali Modelli, infatti, gli stessi tecnici rendono la corrispondente dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta.
8	Par. 8, 8.2 e 29 Modello 1	Situazioni di incompatibilità	In cosa si concreta l'obbligo, a carico del tecnico, di non prestare la propria opera per più di due Organismi di consulenza?	Con la D.D. n. 492 del 20.7.2020, è stata chiarita la portata dell'impegno, che è a carico sia del tecnico che dell'Organismo di consulenza, che deve darne idonea garanzia. Fino al 30 marzo 2023, ciascun componente dello staff tecnico non può

	Modello 2			prestare contemporaneamente la propria attività di consulenza per più di due prestatori di servizi di consulenza richiedenti il sostegno nell'ambito del Bando 1/2020 relativo all'Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza) del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte. E' stato così meglio specificato che l'obbligo di non prestare la propria attività lavorativa per più di due organismi di consulenza: a) incombe su tutti i tecnici consulenti; b) ha una data di inizio, corrispondente alla data di avvio delle attività di consulenza da parte del tecnico; c) si riferisce agli Organismi di consulenza richiedenti il sostegno a valere sul presente Bando; d) termina con il termine delle attività consulenziali o, in mancanza di comunicazione della cessazione delle attività, al 30 marzo 2023.
9	Par. 15	Validità temporale del riconoscimento	Il riconoscimento conseguito dall'Organismo di consulenza è soggetto ad una validità temporale?	Prima delle modifiche introdotte dalla D.D. n. 492 del 20.7.2020, il riconoscimento del prestatore di servizi era limitato al periodo di programmazione 2014-2020. Con la soppressione di tale previsione, il riconoscimento conseguito dall'Organismo di consulenza non è attualmente sottoposto ad una validità temporale.
10	Par. 10 lettera c)	Obblighi per il mantenimento del riconoscimento Tipologie di contratto dei tecnici	Il bando al Paragrafo 10, lett. c) prevede che l'Organismo di consulenza debba impegnarsi ad assumere o contrattualizzare tutto il personale indicato come componente lo staff tecnico entro i termini stabiliti per l'avvio dell'attività di consulenza. Le possibilità di contrattualizzazione sono diverse: a) contrattualizzazione di personale dipendente b) contratto "a progetto" c) incarichi professionali a liberi professionisti Il caso c) è contemplato come casistica per assolvere all'obbligo di contrattualizzazione di cui parla il bando?	Il caso c) è certamente contemplato. I contratti stipulati con i tecnici devono in ogni caso dettagliare l'attività che deve essere svolta, il periodo di durata dell'incarico stesso e la sede di svolgimento dell'attività, inteso come "ufficio" dell'Organismo di consulenza presso il quale opera il tecnico.
ESPERIENZA LAVORATIVA E FORMATIVA DEI TECNICI – COMPILAZIONE DEL MODELLO 2				
11	Par. 9	Attinenza tra esperienza lavorativa/formativa e ambiti per cui si chiede il riconoscimento	Il Bando, al Paragrafo 9, stabilisce che "All'atto della presentazione della domanda, per ciascuno dei tecnici appartenenti allo staff dell'Organismo di consulenza potrà essere scelto, quale/i ambito/i consulenziale di operatività dell'Organismo, uno o più ambiti considerati di competenza". L'ambito di operatività dipende anche dall'esperienza lavorativa o dalla tipologia di formazione seguita, o è indipendente da questi elementi ed è esclusivamente legato al titolo di studio?	Il Bando, sulla scorta del D.M. 3/02/2016, prevede chiaramente che gli unici tecnici che sono esonerati dal documentare le proprie esperienze lavorative o formative sono gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali, che possono chiedere il riconoscimento per l'ambito/gli ambiti di consulenza di interesse in base alle corrispondenze indicate nella Tabella A allegata al Bando. Tutti gli altri tecnici, in mancanza di iscrizione all'ordine, devono documentare alternativamente un'esperienza lavorativa o formativa per gli ambiti per cui chiedono il riconoscimento, identificato sempre in base alle corrispondenze in Tabella A, facendo riferimento, per i titoli di studio, al documento della Rete Rurale Nazionale 2014 2020: "Sottomisura 2.1 Orientamenti per l'individuazione dei titoli di studio pertinenti con gli ambiti di consulenza previsti dal dm 3 febbraio 2016", ora richiamato dal Bando. Ai fini del riconoscimento dell'idoneità all'iscrizione nell'Elenco regionale, sia l'esperienza lavorativa sia quella formativa dovranno, pertanto, essere attinenti all'ambito di operatività richiesto.
12	Par. 9	Ambiti di operatività Finalità della consulenza	Relativamente all'ambito di consulenza c) (valorizzazione delle produzioni), il Bando non chiarisce se, con l'erogazione di una consulenza relativa all'adesione a certificazioni volontarie (ad esempio SQNPI), sia necessario che i destinatari o parte di essi aderiscano effettivamente al sistema di certificazione.	La consulenza non è finalizzata ad imporre scelte imprenditoriali, ma a dotare il destinatario degli strumenti per decidere. Le scelte imprenditoriali restano, naturalmente, libere.
13	Par. 8.1	Titoli di studio	Come posso sapere se il mio titolo di studio mi consente di partecipare al Bando per ottenere il riconoscimento della mia idoneità all'iscrizione nell'Elenco regionale?	L'elencazione dei titoli di studio utili, per ognuna delle qualifiche indicate per ciascun ambito dalla Tabella A allegata al Bando, è contenuta nel documento della Rete Rurale Nazionale 2014 2020: "Sottomisura 2.1 Orientamenti per l'individuazione dei titoli di studio pertinenti con gli ambiti di consulenza previsti dal dm 3 febbraio 2016", ora richiamato dal Paragrafo 9 del Bando.
14	Modello 2	Titoli di studio/abilitazioni Allegati	I titoli di studio e le abilitazioni di cui ai punti 2), 3 e 4) del Modello 2 devono essere allegati al Modello?	No, i titoli di studio e le abilitazioni ivi indicate sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione all'interno del Modello e non devono pertanto essere allegati.
15	Par. 8.1	Esperienza lavorativa documentabile	Il Paragrafo 8.1 del Bando non sembra prevedere una specifica decorrenza del periodo di 36 mesi dell'esperienza lavorativa utile ad integrare i requisiti per il riconoscimento. Questo significa che può essere validamente documentata anche un'esperienza lavorativa molto risalente nel tempo?	Il Bando, sulla scorta di quanto previsto dal D.M. 3/02/2016, non specifica in che arco temporale debba essere maturata l'esperienza lavorativa richiesta ai fini dell'integrazione dei requisiti per il riconoscimento. Occorre però tener conto che esperienze lavorative risalenti nel tempo, magari seguite o inframezzate da attività lavorative in tutto o in parte diverse, non possono certamente essere valutate idonee a garantire i requisiti di competenza previsti dal Bando. E' dunque preferibile indicare, nel Modello 2, le esperienze lavorative più recenti, che meglio documentino la qualificazione professionale necessaria.
16	Par. 8.1	Esperienza lavorativa Riferimenti temporali	Che cosa significa esattamente che il tecnico deve possedere una documentata esperienza lavorativa "di almeno tre anni" nell'ambito di consulenza per cui chiede il riconoscimento? Come si computano i tre	L'attività di consulenza utilizzabile per comprovare l'esperienza richiesta per l'ambito di interesse non deve aver avuto, in nessun caso, carattere puramente

			anni di esperienza?	estemporaneo. Pertanto, per i tecnici che siano collaboratori, dipendenti o meno, di Organismi di consulenza, il relativo attestato di servizio dovrà evidenziare che, nel periodo contrattuale, il tecnico ha svolto con continuità attività di consulenza per l'ambito (o gli ambiti) per cui è richiesto il riconoscimento. Il periodo di 36 mesi, in tali ipotesi, sarà facilmente calcolabile per somma dei periodi lavorativi così maturati. In caso di liberi professionisti, che si trovino dunque a documentare l'attività svolta mediante fatture, eventualmente accompagnate dalle relative attestazioni, il periodo di 36 mesi potrà essere computato tenendo conto del riferimento temporale, della durata e della significatività, in termini orari, delle prestazioni rese nell'ambito per cui è richiesto il riconoscimento.
17	Par. 8.1	Esperienza lavorativa Tipologie Docenza	L'attività di docenza per tematiche attinenti ad un ambito può essere considerata tra le esperienze lavorative di cui al Paragrafo 8.1 lettera a), utili ai fini della documentazione dei requisiti di competenza del tecnico ai fini del riconoscimento della rispettiva idoneità all'iscrizione nell'Elenco regionale?	Il Bando prevede che il tecnico per cui si chiede il riconoscimento debba possedere una "documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nell'ambito/negli ambiti di consulenza di interesse". L'attività di docenza non è attività di consulenza o di assistenza tecnica, e dunque non può essere valutata quale requisito di esperienza lavorativa ai fini del riconoscimento.
18	Par. 8.1	Esperienza lavorativa Tipologie Misura 10.1.1	In merito al soddisfacimento del requisito di cui al punto a): documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza negli ambiti di interesse [...], si chiede conferma che il ruolo di Tecnico Coordinatore svolto nell'ambito dell'Operazione 10.1.1 (Produzione Integrata) del PSR 2014-2020, possa essere considerato valido. Al riguardo si evidenzia come tale funzione (Tecnico Coordinatore) possa essere svolta solo da tecnici in possesso di comprovata esperienza come "tecnico di base".	Ai fini del riconoscimento è richiesta un'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza. Il ruolo di Tecnico Coordinatore svolto nell'ambito dell'Operazione 10.1.1 del PSR non prevede attività di consulenza a diretto contatto con le aziende. Si tratta, infatti, di un ruolo con funzioni di coordinamento, non solo organizzativo ma anche tecnico, dell'attività di altri tecnici (di base), pertanto l'esperienza come Tecnico Coordinatore non può essere in sé utilizzata a documentazione dell'esperienza lavorativa necessaria a fini del riconoscimento ai sensi del Paragrafo 8.1 del Bando.
19	Modello 2	Esperienza lavorativa Soci di società professionali Documentazione Fatture Contenuti obbligatori Attestazioni a corredo delle fatture	Per documentare l'esperienza lavorativa di un socio di una società di consulenza, nella colonna "Documentazione allegata" di cui al punto 7) del Modello 2 è possibile allegare le fatture che la società ha emesso nei confronti dei clienti per lo svolgimento delle prestazioni di consulenza? Inoltre: nella colonna "Organismo di consulenza" è ammesso indicare sé stessi?	Ciò che occorre documentare non è l'esperienza professionale maturata dall'Organismo di consulenza, ma, ove necessario, quella dei tecnici per i quali si chiede il riconoscimento. Per documentare l'attività lavorativa svolta, al punto 7 del Modello 2, è possibile allegare delle fatture. Ciascuna fattura deve necessariamente: a) riportare le informazioni utili al fine di stabilire chiaramente la pertinenza dell'argomento della consulenza erogata all'ambito tematico su cui è imputata; b) riferirsi univocamente al tecnico interessato; c) fornire un chiaro riferimento alla durata temporale della prestazione, che deve essere riportata anche nel riquadro alla voce "Periodo". Nel caso manchi una o più di queste indicazioni, la fattura dovrà essere accompagnata da un'attestazione, resa dall'Organismo di consulenza, che specifichi gli elementi mancanti o incompleti. Per la relativa attestazione può essere utilizzato lo Schema 1 allegato al Bando. Nel medesimo riquadro, l'"Organismo di consulenza" può certamente essere anche l'Organismo di consulenza che chiede il riconoscimento. Analoghe indicazioni valgono per la documentazione dell'attività professionale di cui al punto 10 del medesimo Modello, per la quale non è tuttavia necessario attestare la durata temporale dell'attività prestata (requisito c), ma solo la data di svolgimento.
20	Modello 2	Esperienza lavorativa Liberi professionisti Documentazione Fatture Contenuti obbligatori Attestazioni a corredo delle fatture	Per documentare l'esperienza lavorativa di un libero professionista, è sufficiente allegare le relative fatture?	L'esperienza lavorativa del libero professionista può essere documentata tramite fatture con le caratteristiche di cui alla FAQ n. 19. Nel caso manchi una o più delle indicazioni richieste, la fattura dovrà essere accompagnata da un'attestazione, resa dal libero professionista, che specifichi gli elementi mancanti o incompleti, facoltativamente accompagnata da una o più corrispondenti dichiarazioni delle aziende destinatarie delle consulenze. L'amministrazione regionale potrà richiedere al tecnico interessato, in sede di istruttoria o nei successivi controlli, i documenti tecnici comprovanti lo svolgimento della consulenza o rivolgersi ai destinatari delle consulenze per le opportune conferme.
21	Modello 2	Esperienza lavorativa Collaboratori Organismi di Consulenza Documentazione Attestazioni di servizio	Per documentare l'esperienza lavorativa di un tecnico dipendente da un Organismo di consulenza, nella colonna "Documentazione allegata" di cui al punto 7) del Modello 2 è possibile allegare un'attestazione di servizio resa dall'Organismo di consulenza? Nel caso in cui l'Organismo di consulenza non sia più reperibile, l'attestazione può essere sostituita da un'attestazione dello stesso tecnico?	Per documentare l'attività lavorativa svolta, al punto 7 del Modello 2, è possibile allegare un'attestazione di servizio resa dall'Organismo di consulenza presso il quale il tecnico ha prestato la propria attività. L'attestazione deve necessariamente, per ciascuna consulenza documentata: a) riportare le informazioni utili al fine di stabilire chiaramente la pertinenza dell'argomento della consulenza all'ambito tematico su cui è imputata; b) indicare gli estremi identificativi dell'azienda a cui è stata prestata;

				<p>c) fornire un chiaro riferimento alla durata temporale della prestazione (o alla data del suo svolgimento, per le allegazioni di cui al punto 10) del Modello 2), che deve essere riportata anche nel riquadro alla voce "Periodo".</p> <p>Esclusivamente nel caso in cui l'Organismo di consulenza non sia più attivo, la medesima attestazione può essere fornita dal tecnico interessato, unitamente ad una corrispondente dichiarazione dell'azienda destinataria della consulenza. In tale ipotesi, l'attestazione del tecnico deve anche indicare con completezza gli estremi identificativi dell'Organismo di consulenza non più attivo. Non è sufficiente, in tale ipotesi, la sola compilazione del campo "descrizione attività" sottostante al riquadro. Per le attestazioni in questione può essere utilizzato lo Schema 1 allegato al Bando</p>
22	Modello 2	Descrizione attività	Ai punti 7) e 10) del Modello 2, la compilazione del campo "descrizione attività" nello spazio sottostante al riquadro, è necessaria anche qualora si alleghino attestazioni che già contengano tale descrizione?	La compilazione del campo "descrizione attività" nello spazio sottostante ai riquadri ai punti 7) e 10) è sempre necessaria per ciascuna consulenza/attività documentata, anche qualora si alleghino attestazioni che già contengano tale descrizione.
23	Modello 2 Sezione I Sezione II	Esperienza lavorativa per riconoscimento/esperienza lavorativa per punteggio premiale	La Sezione II, punto 10 del Modello 2 (Curriculum professionale) è da compilare andando a dettagliare meglio quanto già dichiarato nella Sezione I punto 7 del medesimo Modello?	La Sezione I del Modello 2 contiene informazioni finalizzate al riconoscimento e deve riportare le esperienze lavorative del tecnico nel corso della sua vita professionale in tutti gli ambiti per cui richiede il riconoscimento. I tre anni di esperienza richiesta non decorrono infatti a ritroso dalla data di pubblicazione del bando, ma possono essere riferiti a qualsiasi periodo lavorativo, purché antecedente a tale data, e possono essere anche non continuativi, ferma restando la relativa "spendibilità" per comprovare l'esperienza richiesta (cfr. FAQ n. 15). Viceversa la Sezione II del Modello 2 deve essere compilata solo nel caso in cui l'Organismo di consulenza richieda anche il sostegno e la sua compilazione è finalizzata all'attribuzione dei punteggi premiali previsti dal paragrafo 41 del Bando: solo le attività consulenziali svolte nell'ultimo quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando per gli ambiti di rispettiva imputazione possono essere fatte valere per questo scopo.
24	Modello 2 Sezione II	Descrizione consulenze erogate	Rispetto alla Sezione II, Punto 10, del Modello 2, con quale livello di dettaglio è necessario indicare, per ogni anno, le consulenze erogate?	Le consulenze devono essere descritte con livello di dettaglio necessario a fornire tutte le informazioni che possano ricondurre all'ambito di riferimento l'attività di consulenza/assistenza tecnica della quale si richiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, oltre che della relativa tempistica.
25	Modello 2 Sezione II	Esperienze lavorative Computo del periodo	Rispetto alla Sezione II, Punto 10, del Modello 2, per la corretta documentazione delle esperienze lavorative finalizzata all'attribuzione dei punteggi premiali di cui al Paragrafo 41 del Bando, come si calcolano i 60 mesi antecedenti alla pubblicazione del bando?	Il punto 10 della Sezione II, richiede di indicare le consulenze erogate dal tecnico nei 5 anni (60 mesi) antecedenti la pubblicazione del bando: i 60 mesi si computano a partire dalla data di pubblicazione del Bando (31/1/2020 - 31/1/2015) ed è questo il periodo da tenere in considerazione. Ai fini del riconoscimento del relativo punteggio, le tre consulenze/anno richieste possono non essere consecutive.
26	Par. 8.1	Esperienza formativa Riferimento temporale	Il Paragrafo 8.1 del Bando non sembra prevedere una specifica data di conseguimento per l'attestato di frequenza con profitto del corso di formazione utile ad integrare i requisiti per il riconoscimento. Questo significa che può essere validamente documentata anche un'esperienza formativa molto risalente nel tempo?	Il Bando, sulla scorta di quanto previsto dal D.M. 3/02/2016, non specifica in che arco temporale debba essere stato conseguito l'attestato di frequenza con profitto al corso di formazione richiesto ai fini dell'integrazione dei requisiti per il riconoscimento. Occorre però tener conto che esperienze formative risalenti nel tempo possono non essere valutate idonee a garantire i requisiti di competenza previsti dal Bando. L'esperienza formativa richiesta, infatti, deve efficacemente sostituire l'esperienza lavorativa (eventualmente) mancante, e deve essere tale da consentire al tecnico di fruire della relativa qualificazione, mettendolo al corrente, ad esempio delle disposizioni normative attualmente vigenti e dell'evoluzione delle conoscenze nelle materie relative all'ambito di interesse. E' dunque preferibile indicare, nel Modello 2, le esperienze formative più recenti, che meglio documentino la qualificazione professionale necessaria.
27	Par. 8.1	Esperienza formativa Attestato di frequenza con profitto Contenuti obbligatori	Al fini del riconoscimento, il Paragrafo 8.1 del bando prevede che il tecnico possa documentare la propria esperienza formativa attraverso un attestato di frequenza con profitto, per l'ambito/gli ambiti di consulenza di interesse, al termine di una formazione di base che rispetti determinati criteri minimi: Quali contenuti deve avere tale attestato?	L'attestato di frequenza con profitto deve indicare il titolo ed il programma del corso frequentato, oltre alla sua durata e alla data di svolgimento. Il programma indicato deve ricondurre chiaramente il corso seguito all'ambito di riconoscimento cui viene imputato. In mancanza di una o più delle indicazioni richieste, l'attestato deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'Ente di formazione che ha erogato il corso, in cui lo stesso specifica tutti gli elementi richiesti.
28	Par. 8.1 Modello 2	Esperienza formativa Attestato di frequenza con profitto Documenti equivalenti	L'attestato di frequenza con profitto può essere sostituito, ad esempio, dal certificato/domanda di iscrizione al corso di formazione?	No, l'attestato di frequenza con profitto non può essere sostituito da diversa documentazione. E' indispensabile, infatti, che l'Amministrazione disponga di un'attestazione rilasciata dall'Ente di formazione che comprovi inequivocabilmente la partecipazione al corso, la pertinenza del corso stesso all'ambito di rispettiva imputazione e quindi l'avvenuta formazione con indicazione delle ore di durata dello stesso e della sua data di svolgimento.

29	Par. 8.1 Modello 2	Esperienza formativa Attestato di frequenza con profitto	Ho smarrito l'attestato di frequenza relativo al corso da me frequentato, posso produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio, da me sottoscritta, con cui rendere tutte le dichiarazioni richieste?	In caso di smarrimento, l'attestato di frequenza con profitto può essere sostituito esclusivamente da una specifica dichiarazione rilasciata dall'Ente di formazione che riporti tutte le indicazioni richieste. Tale dichiarazione può essere sostituita da analoga dichiarazione resa dal tecnico interessato esclusivamente nel caso in cui l'Ente pubblico di formazione non sia più attivo e non possa quindi rilasciare tale attestato. In questa ipotesi, il richiedente deve specificare gli estremi identificativi dell'Ente di formazione cessato.
30	Schema 1	Utilizzabilità per eventuali precisazioni	Lo Schema 1, allegato al Bando nella versione modificata, può essere utilizzato dal tecnico consulente per eventuali precisazioni circa il percorso curricolare o formativo?	Lo Schema 1 consiste in un modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) che può essere utilizzato sia dal tecnico consulente che dall'Organismo di consulenza, oltre che per le specifiche finalità previste dal Bando, per ogni eventuale dichiarazione, precisazione o chiarimento si intenda fornire a corredo della richiesta di riconoscimento/sostegno.
31	Par. 8.1	Formazione dei tecnici FAD	L'attività di formazione utile ai fini del riconoscimento, può essere erogata a distanza, in modalità sincrona? Occorre in tal caso che siano state adottate delle specifiche procedure?	La formazione cui si riferisce il Paragrafo è quella prevista dal DM 3 febbraio 2016 quale requisito utile ai fini del riconoscimento. Il Decreto non esclude espressamente la formazione a distanza, né la menziona, disciplinandone le modalità. La modalità a distanza, pertanto, è da ritenersi ammissibile, senza prescrizioni particolari relativamente alle modalità.
32	Par. 8.1	Formazione dei tecnici Formazione specifica	I corsi di formazione previsti dal Paragrafo 8.1, possono essere sostituiti, relativamente all'ambito e) ed all'ambito f), rispettivamente, dai corsi di formazione per acquisire il certificato di abilitazione da consulente (di cui al D. Lgs. n. 150/2012) e la qualifica di RSPP (ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008)?	Sì, possono considerarsi sostitutivi. I corsi di formazione già frequentati dal tecnico per acquisire il certificato di abilitazione da consulente di cui al D. Lgs. n. 150/2012 e la qualifica di RSPP ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 possono essere "spesi" anche ai fini del riconoscimento, rispettivamente per gli ambiti e) ed f), trattandosi peraltro di una formazione che esaurisce le competenze richieste dall'ambito.
INCOMPATIBILITA' e CONFLITTI DI INTERESSE				
33	Par. 8	Principio di separatezza Gestione diretta e indiretta	Il Paragrafo 8 del Bando stabilisce che l'Organismo di consulenza, per essere riconosciuto idoneo, non deve trovarsi in alcune situazioni di incompatibilità e/o conflitto d'interessi, tra cui è contemplata la "partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione, diretta o indiretta, ed al controllo di fasi e procedimenti amministrativi connessi con l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale (cd. principio di separatezza)". In cosa consiste esattamente la gestione "diretta o indiretta" in questione?	La materia delle incompatibilità è interamente di matrice statale, ed è contenuta nel D.M. 3.02.2016 e nella successiva Circolare Mipaaf n. 2306 del 13.06.2016. Il paragrafo 3 di tale Circolare recita: "Dovendo dettagliare gli elementi che assicurino la separatezza delle funzioni di controllo rispetto alle attività di consulenza, si precisa che tra le attività di controllo incompatibili con quelle di consulenza rientrano: a) quelle finalizzate alla gestione, da parte dei soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della consulenza, delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza, anche ai fini dell'aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo. Parimenti assume carattere di incompatibilità la verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di contributi presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale. Ciò in quanto le attività sopra specificate, svolte da soggetti legittimati a formare, aggiornare e detenere il fascicolo aziendale, non sono sottoposte ad ulteriori controlli amministrativi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del D.L. 09.02.2012, n. 5, che ha assegnato al fascicolo aziendale la valenza di banca dati pubblica, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo; b) quelle svolte da organismi che effettuano controlli sui sistemi di certificazione di qualità come, ad esempio, il biologico o le produzioni disciplinate da DOP o da disciplinari di produzione integrata, ove finalizzata al riconoscimento di contributi pubblici". Il successivo paragrafo 4 della Circolare recita: "Le attività di controllo considerate incompatibili con quelle di consulenza di cui al precedente paragrafo 3, non devono essere svolte neppure dalle persone fisiche che svolgono le funzioni di consulente e delle quali gli Organismi di consulenza dispongono ai sensi dell'art. 5 del D.M. 03.02.2016". Il principio di separatezza impone, dunque, che le funzioni di consulenza siano separate rispetto a quelle di gestione dei fascicoli aziendali. L'Organismo di consulenza non deve gestire i fascicoli aziendali né direttamente, assolvendo alle funzioni di CAA, né indirettamente, tramite proprio personale, comunque contrattualizzato (compresi i consulenti), che svolga anche tali funzioni contemporaneamente presso altro soggetto.
34	Par. 8.2	Principio di separatezza Credenziali di accesso all'Anagrafe Agricola	Il Paragrafo riporta che "In applicazione del c.d. principio di separatezza, i tecnici abilitati alla gestione dei fascicoli aziendali nell'Anagrafe Agricola non possono utilizzare tale abilitazione qualora svolgano attività di consulenza.". E' quindi possibile per un operatore CAA interrompere la propria attività per dedicarsi temporaneamente alla consulenza? E' prevista una durata minima di interruzione? L'Ente che chiede il riconoscimento deve escludere dal proprio elenco il tecnico che riprende l'attività CAA con una variazione all'elenco dei tecnici riconosciuti?	Il principio di separatezza implica l'incompatibilità dei ruoli di consulente e di tecnico abilitato alla gestione dei fascicoli aziendali. Il tecnico, all'atto della sottoscrizione del Modello 2 (curriculum), in caso di possesso delle credenziali di accesso alla gestione dei fascicoli aziendali nell'Anagrafe Agricola, si impegna a non avvalersene a decorrere dall'avvio dell'attività di consulenza presso l'Organismo di consulenza presso il quale opera, fino al termine dell'attività consulenziale.

				<p>A tal fine il tecnico, in concomitanza con l'avvio dell'attività di consulenza, sarà dotato, per una sola volta, di un nuovo "profilo di abilitazione" grazie al quale potrà accedere in lettura al solo fascicolo dell'azienda per la quale sta in volta in volta prestando l'attività di consulenza, rispetto alla quale risulterà, in Anagrafe Agricola, tra i "soggetti collegati". Con l'attribuzione di tale "profilo", le credenziali per la gestione dei fascicoli aziendali saranno disabilitate fino alla definitiva cessazione delle attività di consulenza.</p> <p>E' quindi possibile, per un operatore CAA, dedicarsi temporaneamente all'attività di consulenza dismettendo contestualmente le proprie credenziali, che riprenderà al termine dell'attività di consulenza, senza che siano previste tempistiche minime o massime determinate, mentre non è possibile il reciproco: il profilo di abilitazione "Consulente" può infatti essere attribuito una sola volta. In virtù dell'incompatibilità dei ruoli di cui sopra, l'Organismo di consulenza riconosciuto non può avere alle proprie dipendenze un tecnico, già consulente, con mansioni di operatore CAA, e deve pertanto provvedere alla corrispondente richiesta di revisione del riconoscimento, oltre che alla risoluzione del relativo rapporto di lavoro.</p>
35	Par. 8.2	Incompatibilità Direttore di GAL	Il Paragrafo 8.2 del Bando stabilisce che ciascun tecnico in staff all'Organismo di consulenza non deve trovarsi in alcune situazioni di incompatibilità e/o conflitto d' interessi e, in particolare, che l'attività di consulenza non può essere prestata qualora si svolgano funzioni di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni. Il Direttore di un GAL può prestare consulenza ad aziende esterne al territorio del GAL da lui diretto?	Il Direttore di un GAL, non avendo accesso a tali funzioni all'esterno dell'ambito territoriale del GAL, può prestare consulenza ad aziende esterne al GAL, purché non sussistano ovviamente ulteriori situazioni di incompatibilità/conflitti di interesse.
DESTINATARI E BENEFICIARI DELLA CONSULENZA				
36	Par. 27 Par. 24	Consulenze a piccoli gruppi di destinatari	Il Paragrafo 27 del Bando prevede che la consulenza possa essere erogata in forma individuale o a piccoli gruppi di destinatari. Come verrà remunerata la consulenza a gruppi di destinatari? Si conteggerà una sola ora per tutti i partecipanti al gruppo e l'importo sarà suddiviso tra gli stessi o la stessa ora sarà "moltiplicata" per il numero dei partecipanti al gruppo?	La D.D. n. 492 del 20.7.2020, nel modificare il Bando, ha chiarito che per "piccoli gruppi" di destinatari della consulenza si intendono gruppi formati, al massimo, da sei destinatari. Ha specificato altresì che le consulenze a piccoli gruppi di destinatari non possono avere durata inferiore a 1,5 ore. Ai fini del presente Bando, un'ora di consulenza resta tale ai fini del sostegno anche se erogata da un gruppo di consulenti o se rivolta contemporaneamente ad un gruppo di destinatari. Pertanto, il minimo di ore di consulenza erogabile ad un piccolo gruppo di destinatari (1,5 ore) dovrà essere imputato algebricamente pro-quota a ciascun destinatario: in tale ipotesi, 15 minuti di consulenza per ciascun destinatario all'interno del gruppo, frazione che corrisponde peraltro, a norma del Paragrafo 24, al minimo consulenziale erogabile. Chiaramente, se la consulenza erogata ad un gruppo di destinatari prevede una serie di ore di consulenza "dedicate" ad un singolo destinatario, queste dovranno essere imputate per l'intero a quel destinatario.
37	Par. 27	PMI	Possono essere destinatarie delle consulenze previste dal Bando le PMI insediate nelle zone rurali dotate di un qualsiasi codice ATECO?	Con la D.D. n. 492 del 20.7.2020, il Paragrafo 27 del Bando è stato modificato per chiarire che si intendono insediate in zone rurali le PMI aventi almeno una sede operativa in zona rurale, sulla base dell'elenco "Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone di montagna" allegato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Destinatarie della consulenza possono essere, appunto, le PMI insediate nelle zone rurali, con qualsiasi codice ATECO diverso da "01". A norma del Paragrafo 27, la consulenza prestata alle PMI operanti nelle zone rurali può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione di tali cambiamenti.
38	Par. 27	Gestori del territorio	Tra i "gestori del territorio", previsti dall'articolo 27 del Bando come possibili destinatari di consulenze, sono compresi anche enti pubblici quali unioni di comuni, unioni montane e comuni?	Possono essere destinatari della consulenza anche enti pubblici che svolgano funzioni attinenti alla gestione del territorio, quali le unioni dei comuni, le unioni montane ed i comuni. Occorre in ogni caso che l'Ente sia effettivamente titolare, in proprio o per delega, di funzioni di gestione del territorio. Si ricorda in ogni caso che, a norma del Paragrafo 28.2 del Bando, le attività di progettazione realizzate, ad esempio, per progetti di competenza di soggetti pubblici non rientrano tra i servizi ammissibili per le finalità del Bando, non consistendo in attività di pura consulenza.
39	Par. 28	Beneficiari Operatività su più province	Il Paragrafo 28 del Bando stabilisce che, per le finalità del bando stesso, il Prestatore di servizi deve in ogni caso attestare, compilando il Modello 1, di essere dotato di una struttura tecnica ed amministrativa idonea a garantirne l'operatività una porzione significativa di territorio, non inferiore a quella di due Province. A tal fine l'Organismo di consulenza deve essere dotato di almeno due sedi, una legale e l'altra operativa, in due Province diverse? La sede operativa deve essere un'effettiva sede di lavoro con dei dipendenti o può essere una sede di esclusivo recapito?	Per assolvere al requisito previsto dal Paragrafo, non è necessario che l'Organismo sia dotato di più sedi in più province diverse. E' sufficiente che l'Organismo sia dotato di una struttura tecnica in grado di garantire l'operatività prevista.

40	Par. 28	Struttura amministrativa Documentazione da allegare	Il Paragrafo 28 del Bando stabilisce che, per le finalità del bando stesso, il Prestatore di servizi deve in ogni caso attestare, compilando il Modello 1, di essere dotato di una struttura tecnica ed amministrativa idonea a garantirne l'operatività una porzione significativa di territorio, non inferiore a quella di due Province. A tal fine l'Organismo di consulenza deve indicare i nominativi del personale amministrativo impiegato, allegandone il curriculum?	Le indicazioni richieste al punto 13 della Sezione III del Modello 1 valgono ad orientare l'amministrazione circa la compatibilità della struttura organizzativa del Prestatore di servizi rispetto all'impegno in termini di attività prospettato nel Progetto di consulenza, anche ai fini di quanto riportato al punto 14. Non è pertanto necessario, né richiesto, né indicare nominativamente il personale amministrativo, né, tantomeno, fornirne il curriculum.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO				
41	Par. 25 Modello 4	Domanda di sostegno Tecnici in staff	Il Paragrafo 25 del Bando individua le modalità per la presentazione della domanda di sostegno. E' possibile indicare all'interno del proprio staff anche tecnici che, almeno in fase di presentazione della domanda, non sono chiamati a contribuire alla realizzazione del Progetto di consulenza?	L'Organismo di consulenza, all'atto della predisposizione della domanda, può indicare come parte del proprio staff anche tecnici per i quali non siano previste attività consulenziali all'interno del Progetto di consulenza. A tal fine, nel Modello 4, possono essere indicati: 1) nome e cognome del tecnico 2) codice fiscale 3) ambito/ambiti di rispettiva operatività, lasciando non compilate le colonne "contratto", "durata" e "impiego nel progetto".
42	Par. 25 Modello 2	Domanda di sostegno Modelli 2 da allegare	Il Paragrafo 25 del Bando stabilisce che l'Organismo di consulenza deve allegare alla domanda di sostegno i Modelli 2 (curricula) di ciascun tecnico appartenente al proprio staff, compilati e sottoscritti anche nella Sezione II e corredati da tutti i relativi allegati. Devo essere quindi allegati tutti i curricula dei tecnici in staff all'Organismo di consulenza, anche se non impiegati nel Progetto di consulenza e quindi non presenti nei Modelli 4 e 5?	Alla domanda di sostegno l'Organismo di consulenza deve obbligatoriamente allegare i Modelli 2 di tutti i tecnici appartenenti al proprio staff impiegati nel Progetto di consulenza e quindi presenti nei Modelli 4 e 5. Alla domanda di sostegno possono tuttavia essere allegati anche i Modelli 2 degli altri tecnici in staff non impiegati nel Progetto di consulenza e dunque non presenti nei Modelli 4 (se non per i dati di riferimento) e 5. In base a quanto previsto dal Paragrafo 41 del Bando, nella formulazione modificata a seguito della D.D. n. 492 del 20.7.2020, ai fini dell'applicazione dei criteri 1a), 1b), 1c), si tiene conto dei soli tecnici che, dal Modello 4, risultino impiegati nel Progetto di consulenza. Pertanto il tecnico in staff ma non impiegato nel Progetto di consulenza non dovrà compilare, nella Sezione II del Modello 2, i numeri 10, 11) e 12), ma dovrà sottoscrivere il Modello per la relativa Sezione, impegnandosi così a non prestare la propria attività contemporaneamente presso più di due Organismi di consulenza richiedenti il sostegno. Il tecnico in staff non impiegato nel Progetto di consulenza all'atto della presentazione della domanda di sostegno potrà essere utilizzato successivamente come sostituto di altro tecnico cessato, con le modalità di cui al Paragrafo 48 del Bando. Alla relativa richiesta dovrà essere accluso, tra l'altro, il relativo Modello 2, qualora non allegato al momento della presentazione della domanda.
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA				
43	Par.24 Modello 6	Frazione minima attività consulenziale Unità di misura	La durata dell'intervento consulenziale dovrebbe sempre essere espressa in ore e frazione di ora (es: 0,25 ore = 15 minuti) anziché in ore e minuti. Inoltre, non si ritiene utile un dettaglio inferiore a 0,25 ore nella registrazione delle attività di consulenza.	Con la D.D. n. 492 del 20.7.2020, è stato specificato che la frazione minima di attività di consulenza è pari a 15 minuti. Lo stesso Modello 6, nel quale vengono riepilogate le ore di consulenza per le quali si richiede contributo, prevede ora che, nel computo, le eventuali frazioni di ora siano espresse in centesimi. Lo stesso approccio, in termini di unità di misura, sarà adottato nel "Diario della consulenza".
44	Par. 24	Livelli di consulenza Durata massima	Se una singola consulenza può trattare più ambiti e più argomenti, come devono essere considerati i livelli di ore di riferimento ("durata massima consulenza") per i diversi ambiti, indicati nell'Allegato C? Ad esempio, se una consulenza di livello "base" tratta gli ambiti a) (durata massima: 15 ore) ed f) (durata massima: 20 ore), qual è il livello massimo di ore finanziabili per quella consulenza?	Con la D.D. n. 492 del 20.7.2020, è stato chiarito che, entro il limite massimo della spesa ammissibile, corrispondente a 34 ore di consulenza complessive, la consulenza prestata al destinatario può avere carattere "misto" e abbinare più ambiti/interventi specifici tra quelli indicati nell'Allegato C. Ciascun intervento consulenziale deve in ogni caso essere realizzato da un tecnico riconosciuto per l'ambito corrispondente. Pertanto, qualora una consulenza abbini più interventi su più ambiti/FA diversi, la durata massima della consulenza non potrà superare la soglia delle 34 ore, che corrispondono alla spesa massima ammissibile (€ 1.875,00 euro). Nel caso in esame, la consulenza dovrà essere corrispondentemente adeguata al limite massimo previsto, riducendo di un'ora uno dei due interventi. Si ricorda che le ore previste dall'Allegato C per ciascun intervento specifico e per ciascun livello/finalità corrispondono, peraltro, alle ore massime finanziabili per quel livello/finalità di consulenza.
45	Par. 24	Livelli di consulenza Articolazione Durata minima	Nell'Allegato C al Bando è indicata la durata oraria massima dei tre livelli/finalità di consulenza per ciascun intervento consulenziale, mentre non è prevista una durata minima. Fermi restando i limiti orari massimi per ciascun livello/finalità, la consulenza può dunque essere articolata, entro quel limite, secondo le necessità aziendali?	Il Bando, al di là della frazione minima di attività di consulenza di cui al Paragrafo 24, non prevede una durata minima delle consulenze, ferma restando l'esigenza di realizzare consulenze utili ed efficaci in relazione alle corrispondenti esigenze del destinatario. L'Allegato C specifica, per ciascun argomento/intervento specifico, la durata oraria massima e la spesa massima ammissibile, entro la quale il beneficiario è libero di articolare l'intervento tenendo conto dei bisogni del destinatario. Il solo limite minimo è stato introdotto con la D.D. n. 492 del 20.7.2020, con riferimento alle consulenze a piccoli gruppi di destinatari, che non possono avere durata inferiore a 1,5 ore.
46	Par. 27.1	Limiti alle attività consulenziali rivolte allo	Alla luce dei limiti alle attività consulenziali rivolte allo stesso destinatario descritti al paragrafo 27.1 del Bando, una consulenza che si sviluppi su più ambiti e/o più FA, costituisce una sola consulenza o più	Con la D.D. n. 492 del 20.7.2020, è stato chiarito che, per le finalità del Bando, le attività consulenziali, anche per interventi specifici/ambiti diversi, contenute in un

		stesso destinatario Unica consulenza	consulenze?	contratto di fornitura con il destinatario, costituiscono un'unica consulenza. Il discrimine è quindi dato dall'unicità del contesto: fermo restando il limite di spesa massima ammessa (€ 1.875,00), se tutti gli interventi, anche differenziati, si inseriscono in un unico contratto, rappresentano un'unica consulenza.
47	Par. 27.1	Limiti alle attività consulenziali rivolte allo stesso destinatario Verifica	Considerando che ogni singola impresa destinataria del servizio di consulenza non può usufruire, in applicazione del Bando, di più di due consulenze erogate anche da Organismi di consulenza diversi, sarebbe opportuno che fosse pubblicato un elenco dei destinatari inseriti di volta in volta nelle comunicazioni trimestrali, affinché ogni Organismo di consulenza possa evitare, ad esempio, di erogare una terza consulenza al medesimo destinatario.	L'applicativo (c.d. "Diario della consulenza") prevede un meccanismo che impedisce l'attivazione di una terza consulenza sul medesimo CUUA aziendale. Lo stesso meccanismo subordina, peraltro, la seconda consulenza al medesimo destinatario ai limiti di spesa massima previsti (€ 2.500,00). Non è pertanto necessario che la Regione provveda alla pubblicazione di specifici elenchi. Si rammenta che, a norma del Paragrafo 27.1 del Bando, la seconda consulenza al medesimo destinatario può essere avviata solo una volta conclusa la prima.
48	Par. 28.1	Limitazioni Imprese aderenti alla Misura 10.1.1	Il punto 28.1 del bando (esclusioni e limitazioni) prevede che le consulenze riguardanti la difesa integrata volontaria erogate in favore di beneficiari aderenti all'operazione 10.1.1 del PSR possano essere finalizzate solo all'adozione di tecniche produttive e di difesa particolari, quali, per esempio, i disciplinari di produzione della GDO o di altri soggetti. Tali consulenze sono limitate ad un massimo di 10 ore per ciascuna azienda richiedente. Al medesimo punto 28.1 si precisa inoltre che nell'ambito e) rientrano anche le consulenze per la conversione delle aziende da tecniche produttive tradizionali a biologiche. Nel corso dell'attività di analisi dei fabbisogni, propedeutica alla stesura del progetto, stiamo rilevando una significativa richiesta di quest'ultimo tipo di consulenza da parte di aziende già aderenti alla 10.1.1. Dal momento che la conversione all'agricoltura biologica è materia diversa dalla difesa integrata volontaria (già attuata con l'adesione all'Op. 10.1.1), in quanto implica l'adozione di tecniche, strumenti o modalità di gestione mai utilizzati dall'azienda, Vi chiediamo di confermarci che questo tipo di consulenza non è soggetto al limite delle 10 ore per singolo beneficiario.	Il Paragrafo 28.1 del Bando, con riferimento all'ambito e), stabilisce che le imprese agricole che aderiscono alla operazione 10.1.1. del PSR 2014-2020 e che quindi già adottano tecniche di lotta integrata, qualora, ad esempio, sottoscrivano contratti di fornitura con la GDO e debbano conseguentemente attuare una difesa integrata volontaria specifica, possono accedere al finanziamento previsto dalla Misura 2 per tale consulenza specifica entro il limite massimo di 10 ore per ciascuna azienda richiedente. Ciò, al fine di evitare duplicazione di finanziamenti. Sono sottoposte al medesimo limite anche le consulenze per la conversione delle aziende da tecniche produttive tradizionali a biologiche erogate ad aziende aderenti alla Misura 10, Operazione 1.1. Lo stesso Paragrafo 28.1 precisa, infatti, che "non vi sono limitazioni per tutte le consulenze in ambito e) (comprese quelle relative alla conversione delle aziende da tecniche produttive tradizionali a quelle biologiche) erogate ad aziende non aderenti alla Misura 10, Operazione 1.1. del PSR 2014-2020", confermando l'esistenza del suddetto limite per le aziende aderenti alla Misura.
49	Par. 28.2	Attività escluse	Il Paragrafo 28.2 del Bando stabilisce che non rientrano tra i servizi di consulenza ammissibili "le analisi chimiche e fisiche, qualora si tratti di attività obbligatoria secondo la normativa vigente ed analoghi supporti tecnico scientifici all'attività imprenditoriale.". È quindi possibile rendicontare le analisi chimico-fisiche o microbiologiche non obbligatorie? In quale percentuale massima rispetto al valore della consulenza all'azienda? Sono anch'esse finanziate all'80%?	Con la D.D. n. 492 del 20.7.2020, è stato chiarito che non rientrano in ogni caso tra le attività finanziabili attraverso il Bando le prestazioni di servizi diversi dai servizi di consulenza. L'unica attività finanziabile e che può dunque essere oggetto di rendicontazione è pertanto l'attività consulenziale. Qualora nell'ambito di una consulenza debbano essere realizzate delle analisi di laboratorio è possibile rendicontare le ore di studio del consulente volte a valutare gli esiti delle analisi nel quadro della consulenza fornita.
50	Par. 30	Avvio delle attività	Quando potranno avere avvio le attività di consulenza finanziate dal Bando?	Il Paragrafo 30 del Bando prevede che i Prestatori di servizi possano dare avvio a proprio rischio alle attività di consulenza inserite nel relativo Progetto anche prima della definitiva ammissione a finanziamento, ma in ogni caso successivamente alla comunicazione del provvedimento di riconoscimento. Tale provvedimento, a norma del Paragrafo 14.3 del Bando, sarà emanato non prima di 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande (30 settembre 2020). Posto che i prestatori di servizi sono comunque tenuti, in virtù di quanto stabilito al Paragrafo 30, a comunicare l'avvio anticipato delle attività con almeno trenta giorni di anticipo, è verosimile che la data effettiva di avvio delle attività possa coincidere con l'inizio dell'anno 2021.
51	Par. 30	Arco temporale di sviluppo della consulenza	Il Paragrafo 30 del Bando stabilisce che le attività di consulenza devono essere svolte successivamente alla data di definitiva ammissione a finanziamento del Progetto di consulenza e devono concludersi entro il termine ultimo del 30.03.2023. Fermo restando questo limite perentorio, la consulenza, al di là della durata in ore, deve svilupparsi entro archi di tempo determinati o può seguire i cicli produttivi o le esigenze stesse dell'attività?	L'attività di consulenza non è sottoposta ad alcun limite di sviluppo temporale, fermo restando il vincolo di terminare tutte le attività previste dal Progetto di consulenza entro il 30.3.2023. Ciascuna consulenza, indipendentemente dalla durata oraria, può dunque svilupparsi sull'arco temporale più congruo.
52	Par. 48	Variazioni staff tecnico	Si richiede conferma rispetto alla possibilità, durante la fase di attuazione del progetto di consulenza, di integrare lo staff tecnico attraverso l'inserimento di nuovi consulenti non previsti nella fase iniziale, senza che ciò comporti variazioni in termini di ore di consulenza programmata e, quindi, di contributo richiedibile. Tali nuovi tecnici, in relazione ai rispettivi ambiti di specializzazione, potranno essere impiegati per erogare delle consulenze nell'ambito del progetto?	A norma del Paragrafo 48 del bando, al Prestatore di servizi è sempre consentito ampliare il proprio staff tecnico con nuovi consulenti iscritti agli ordini o collegi professionali o in possesso di titoli di studio per l'iscrizione agli ordini o collegi aventi almeno tre anni di esperienza nei servizi di consulenza, utilizzando a tal fine la "Domanda di variazione dati Elenco" di cui al Paragrafo 18. La stessa possibilità è concessa per consulenti con titoli od esperienza diversa, nel caso in cui, in sede di valutazione, il Progetto di consulenza non abbia conseguito il punteggio premiale di cui al criterio 4.1.
53	Par. 4	Regime IVA applicabile	Come verrà applicata l'Iva alla prestazione erogata? Su tutto l'importo o solamente sulla parte dell'importo pagato dal destinatario della consulenza? Nel primo caso, sarà il destinatario a doversene fare carico nella totalità?	Le imposte indirette sono di competenza esclusiva dello Stato che, al riguardo, non ha ancora fornito una risposta alle Regioni che hanno attivato la Misura 2 e che lo hanno da tempo interpellato. La Regione fornirà indicazioni al riguardo non appena saranno rese note le relative determinazioni.
54	Par. 24.1	Principio di "prevalenza" Comunicazione	Quale modalità occorrerà adottate per la compilazione e gestione della comunicazione trimestrale, considerando che per la consulenza accessoria potrebbe essere necessario il coinvolgimento di un	A seguito delle modifiche introdotte dalla D.D. n. 492 del 20.7.2020, la comunicazione trimestrale di avvio delle attività prevista dal Paragrafo 46 del

		quadrimestrale Obblighi di registrazione Accesso all'opzione	consulente diverso da quello che sarà chiamato ad intervenire in relazione alla consulenza prevalente? La scheda riepilogativa della consulenza prevista dal Paragrafo 45 del Bando dovrà essere compilata da entrambi i consulenti intervenuti o solo dal consulente riconducibile all'ambito prevalente oggetto di finanziamento? L'accesso a tale possibilità deve essere puntualmente "codificata" nell'ambito del contratto di consulenza da stipularsi tra l'impresa destinataria e l'organismo di consulenza? Qualora l'esigenza di prevedere una consulenza accessoria venga intercettata a fronte della prima visita aziendale e le ore rimanenti consentano di inserire anche tale intervento, come occorre gestire tale eventuale casistica?	Bando non prevede più l'indicazione dei consulenti che saranno impiegati nel quadrimestre. Tale dato sarà desunto dall'applicativo di cui al Paragrafo 45 del Bando (cd "Diario della consulenza"), sul quale sarà altresì evidenziato il ricorso all'applicazione del principio ed il nominativo del tecnico aggiuntivo incaricato. Si rammenta che l'applicativo in questione ha la funzione di descrivere fedelmente le attività di consulenza realizzate da tutti i consulenti intervenuti, sia che l'attività di consulenza nasca "mista", prevedendo fin dalla sua programmazione il ricorso a tecnici differenti, sia che tale possibilità si manifesti nel corso dell'attività. Pertanto la scheda riepilogativa prevista dal Paragrafo 45 sarà conseguentemente sottoscritta da tutti i consulenti intervenuti e recherà la sintesi di tutti gli interventi consulenziali effettuati nell'ambito della consulenza. A norma del Paragrafo 24.1, l'accesso a questa opzione può essere previsto in sede di stipulazione del contratto di fornitura o successivamente, in fase di avvio o di espletamento della consulenza, senza necessità, in tali ultimi casi, di una corrispondente modifica delle disposizioni contrattuali, fermi restando gli obblighi di compilazione dell'applicativo previsti dal Paragrafo 45.
PROGETTO DI CONSULENZA				
55	Par. 30	Tempistica delle attività a progetto	Il Paragrafo 30 del bando, nel testo modificato dalla D.D. n. 492 del 20.7.2020, prevede che, in relazione alle tempistiche previste dal Bando, ciascun Progetto di consulenza possa svilupparsi al massimo sulle annualità del triennio 2021 – 2023, fino a tale data. Cosa comporta questa nuova previsione nella modellistica relativa al Progetto di consulenza?	La nuova previsione, che ha allineato il Bando alle nuove scadenze e al nuovo termine delle attività, posticipato al 30/3/2023, fa sì che in tutta la modulistica organizzata su base annuale (Modelli 4, 5, 6) si intenda: - per Anno 1: il 2021 - per Anno 2: il 2022 - per Anno 3: il periodo 1.1.2023 – 30.3.2023.
56	Par. 34	Coordinatore del Progetto Requisiti di competenza	Quali requisiti di professionalità e competenza deve possedere il Coordinatore di Progetto?	Il testo del Bando precedente alle modifiche introdotte con la D.D. n. 492 del 20.7.2020, prevedeva che "Nel caso in cui il Coordinatore non appartenga allo staff tecnico impiegato per l'erogazione dei servizi di consulenza, esso dovrà in ogni caso, alternativamente: a) essere in possesso di idoneo diploma di laurea in almeno una delle materie pertinenti con l'oggetto della consulenza; b) essere in possesso di idoneo diploma di scuola media superiore in almeno una delle materie pertinenti con l'oggetto della consulenza, unitamente ad una esperienza dimostrabile di almeno tre anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza. Il provvedimento di modifica del Bando ha semplificato il punto, stabilendo che il coordinatore del Progetto è preferibilmente individuato nell'ambito dello staff tecnico dell'Organismo di consulenza e può essere conseguentemente impiegato anche nell'erogazione dei servizi di consulenza.
57	Par. 34	Coordinatore del Progetto Curriculum	E' necessario allegare un curriculum del Coordinatore di Progetto?	A seguito delle modifiche introdotte dalla D.D. n. 492 del 20.7.2020, il Coordinatore del Progetto può essere, alternativamente: a) un tecnico impiegato nel Progetto di consulenza; in questa ipotesi, l'Organismo di consulenza sarà tenuto ad allegarne il curriculum (Modello 2) in sede di trasmissione della domanda di sostegno; b) un tecnico compreso nello staff dell'Organismo di consulenza, ma non impiegato nel Progetto di consulenza; in questa ipotesi, l'Organismo di consulenza potrà facoltativamente allegare il relativo Modello 2 alla domanda di sostegno; c) altro collaboratore dell'Organismo di consulenza; in questa ipotesi, l'Organismo di consulenza potrà limitarsi a compilare il frontespizio del Modello 3 (la cui compilazione è comunque obbligatoria anche nelle ipotesi precedenti) indicando, tra l'altro, il titolo di studio posseduto dal Coordinatore.
58	Par. 34	Coordinatore del Progetto Compenso	Il nostro progetto verterà su due ambiti tematici e prevede una figura di Coordinatore dei diversi tecnici che svolgeranno consulenze nei due ambiti, come stabilito dal Paragrafo 34 del Bando per gli Organismi di consulenza che dispongano di più di un consulente in staff. Le ore di coinvolgimento del Coordinatore nel progetto in qualità di coordinatore in quale parte del Progetto rientrano?	Con la D.D. n. 492 del 20.7.2020, è stato chiarito, al Paragrafo 28.2, che le ore di coordinamento non rientrano tra i servizi di consulenza ammissibili per le finalità del Bando. L'impegno orario del Coordinatore, non essendo ammissibile a contributo, non deve pertanto essere quantificato nell'ambito del Progetto. L'UCS (unità di costo standard) applicata al Bando per ciascuna ora di consulenza tiene infatti conto anche dei costi di coordinamento ed ha dunque carattere onnicomprensivo di tutte le diverse spese sostenute dall'Organismo per l'erogazione della consulenza. Il ruolo e le funzioni del Coordinatore devono invece trovare traccia nella Sezione IV del Progetto (Modello organizzativo del servizio).
59	Par. 34 Par. 34.2	Coordinatore del Progetto Tecnico con mansioni di coordinatore	Il Coordinatore di progetto ha le competenze per essere inserito anche come tecnico in più ambiti: è possibile prevedere che una singola consulenza, in un determinato ambito tematico, sia svolta da due tecnici di cui uno è anche il coordinatore?	Il Bando prevede che il coordinatore possa essere individuato anche tra i tecnici che svolgono attività di consulenza. Pertanto una consulenza può essere svolta da due tecnici, purché provvisti delle necessarie competenze per gli ambiti di riferimento, a nulla rilevando che uno dei due svolga anche le mansioni di coordinatore. A norma del Paragrafo 34.2 del Bando, nel caso in cui il Coordinatore assolva anche al ruolo di consulente, occorre prestare particolare attenzione alla

				quantificazione oraria del rispettivo impegno: si ricorda infatti che per ciascun tecnico deve essere rispettato il limite massimo di impegno lavorativo di 1.760 ore/anno.
60	Par. 34 Modello 3	Modello 3 Modalità di compilazione	Il Modello 3 (Format Progetto di consulenza) è unico oppure occorre compilare un Modello 3 per ciascuna azienda assistita? E' possibile richiedere il sostegno per un solo progetto per cliente?	Il Modello 3 è funzionale alla presentazione del Progetto nel suo complesso, e deve quindi tenere conto di tutte le diverse consulenze per le quali è richiesto contributo. Il sostegno può essere richiesto per una pluralità di consulenze rivolte ad una pluralità di destinatari, fermi restando i limiti stabiliti dal Paragrafo 27.1 per le consulenze rivolte al medesimo destinatario. Si ricorda che il Bando, al Paragrafo 34.5, stabilisce che il Progetto di consulenza non può prevedere una spesa ammissibile inferiore a 50.000,00 euro, a cui corrisponde un contributo pubblico massimo di 40.000,00 euro.
61	Par. 34 Modello 6	Modello 6 Modalità di compilazione	Con che criterio deve essere compilato il Modello 6? Bisogna compilarlo per ogni tecnico oppure è un modulo cumulativo?	Il Modello 6 è un modello cumulativo che riassume tutti gli interventi che l'Organismo di consulenza intende realizzare con le modalità descritte nel Progetto di consulenza e prescinde dal riferimento ai tecnici consulenti, la cui attività è invece riepilogata nei Modelli 4 e 5. Attraverso il Modello 6, l'Organismo di consulenza, per ciascun argomento/intervento specifico quantifica le ore di consulenza, per ciascun anno, che intende erogare, indicando il numero dei relativi destinatari. Con la D.D. n. 492 del 20.7.2020, la compilazione del Modello, che prima prevedeva un'indicazione assai analitica del dettaglio relativo ai destinatari, è stata semplificata: i destinatari rispettivamente localizzati in area B, in Area C ed in Area D ed i destinatari "giovani insediati" devono ora essere indicati non più in dettaglio, ma rispetto al numero complessivo dei destinatari di tutti gli argomenti/interventi specifici attivati. Nella compilazione del suddetto Modello, occorre in ogni caso tenere conto che le consulenze (fino a 2) rivolte al medesimo destinatario consentono comunque l'imputazione di un solo destinatario. Mediante il connesso foglio di calcolo (Modello 6 MOD – Calcolo spesa ammissibile), le suddette quantificazioni consentono di calcolare il contributo richiesto nonché le percentuali utili all'applicazione dei criteri di valutazione di cui al Paragrafo 41 del Bando.
62	Par. 33	Schema di contratto Documentazione da allegare al Progetto di consulenza	Il Paragrafo 34 del Bando prevede che al Progetto di consulenza debba essere allegato lo schema di contratto di fornitura del servizio di consulenza che sarà adottato tra il Prestatore e l'impresa destinataria del servizio, i cui contenuti minimi sono indicati nell'Allegato B al Bando. Cosa significa esattamente questa previsione? Saranno previste delle modalità informatiche per agevolare la produzione di tali contratti, per i prestatori che prevedano di attivare un numero significativo di consulenze?	L'allegazione richiesta dal Paragrafo 34 è necessaria per consentire all'Amministrazione regionale di conoscere, ed eventualmente valutare, le eventuali clausole facoltative e accessorie introdotte dal Prestatore di servizi nell'ambito del contratto-tipo che intercorrerà con il destinatario della consulenza, fermi restando i contenuti minimi obbligatori dello stesso riportati nell'Allegato B al Bando. Al fine di garantire un'applicazione generalizzata delle clausole minime contenute nell'Allegato B, l'applicativo informatico consentirà di generare in automatico lo schema di base del contratto, che i Prestatori di servizi potranno integrare con le clausole ulteriori stabilite, conformemente allo schema allegato al Progetto di consulenza.
63	Par. 33	Schema di contratto Clausole facoltative	Il contratto di consulenza-tipo predisposto dal Prestatore di servizi, allegato al Progetto di consulenza e adottato in via permanente, può prevedere, quale clausola accessoria, il pagamento del corrispettivo in due tranches, in acconto e a saldo, naturalmente con emissione delle rispettive fatture? La relativa domanda di pagamento può riferirsi a due fatture invece che ad un'unica fattura per l'intero corrispettivo?	Il contratto di consulenza-tipo predisposto dal Prestatore di servizi può certamente prevedere che il corrispettivo sia frazionato su due fatture, come peraltro d'uso, e la relativa domanda di pagamento è specularmente ammissibile. Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte al Bando con la D.D. n. 492 del 20.7.2020, dai Paragrafi 51, 51.1 e 51.2 sono stati eliminati tutti i riferimenti al termine "acconto". Ciò per evidenziare che, in sede di domanda di pagamento, tutte le consulenze possono essere rendicontate soltanto alla loro conclusione, ovvero a saldo. Quando, negli altri Paragrafi del Bando, è utilizzato il termine "acconto" il significato è quello di "quota del contributo complessivo" assegnato all'Organismo di consulenza.
64	Par. 33	Schema di contratto Sanzioni a carico del destinatario della consulenza	Nello schema di contratto contenuto nell'Allegato B al bando vengono individuati due soggetti: il Prestatore del servizio di consulenza e l'Azienda destinataria del servizio. In alcuni punti dell'allegato viene invece citato un generico "utente". Con quale dei due soggetti si deve identificare l'"utente"? L'utente deve dichiarare di essere a conoscenza che la mancata esibizione alle autorità di controllo del contratto e della documentazione comprovante l'avvenuta consulenza, può comportare la revoca del contributo precedentemente concesso ai sensi della Misura 2 del PSR 2014-2020, con obbligo di restituzione di quanto ricevuto ed applicazione delle previste sanzioni amministrative. Vorremmo sapere come questa previsione si concilia con il fatto che il destinatario del servizio non riceve materialmente alcun contributo finanziario da parte della Regione, poiché questo è erogato direttamente al Prestatore del servizio.	Nell'ambito dell'Allegato B al Bando, per "utente" si intende il destinatario del servizio. La previsione ivi riferita (comminazione di riduzioni a carico del destinatario del servizio che non esibisca il contratto in sede di controllo) corrisponde ad un refuso in ogni caso privo di qualsiasi carattere imperativo. Il contratto, infatti, è la lex specialis che regola il rapporto tra i contraenti, e non può certo fondare obblighi a carico delle parti verso terzi. L'unica previsione che sia dotata di carattere normativo al riguardo è quella contenuta nel Paragrafo 33 del Bando, a norma del quale qualora, all'atto dei controlli di cui al Paragrafo 52.2, il beneficiario sia sprovvisto della copia del contratto che è tenuto a conservare, si applicano le riduzioni di cui al Paragrafo 55. Evidentemente, per simili fattispecie, al destinatario della consulenza, che è destinatario dell'aiuto pubblico, ma non di contributo, non può essere comminata alcuna sanzione.
65	Par. 42	Rinuncia al Progetto Effetti sul riconoscimento	Qualora il Prestatore di servizi, in una delle ipotesi previste dal Paragrafo 42, rinunci alla presentazione del progetto di consulenza, la sua rinuncia ha effetti sul riconoscimento all'idoneità all'iscrizione nell'Elenco regionale?	In qualsiasi ipotesi in cui il Prestatore di servizi rinunci alla domanda di sostegno o decada dalla stessa, la rinuncia o la decadenza non hanno alcun effetto sul riconoscimento già conseguito.

66	Par. 43.2	Obblighi di informazione e pubblicizzazione	A quali obblighi in particolare è ricondotto l'impegno accessorio, previsto dal Paragrafo 43.2, di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'utilizzo di specifici loghi su tutta la documentazione cartacea e informatica predisposta e distribuita?	Nella realizzazione delle attività e/o nella predisposizione dei materiali il beneficiario dovrà osservare le prescrizioni previste alla pagina web del portale istituzionale Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr Tali obblighi, che saranno meglio articolati nel provvedimento di cui al Paragrafo 55 del Bando.
CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE				
67	Par. 41 Criterio 4.1 Par. 23	Ambiti prioritari	Il Bando al Paragrafo 41, relativamente al criterio di valutazione 4.1, prevede una premialità per i "progetti che hanno un numero di consulenze concernenti ambiti ritenuti prioritari superiore al 60% del numero complessivo di consulenze previste nel progetto". Se le singole consulenze possono riguardare più ambiti, può capitare che vi siano consulenze che trattano uno o più ambiti prioritari e uno o più ambiti non prioritari: in questi casi tali consulenze verranno attribuite a tutti gli ambiti trattati in base alle ore rispettivamente dedicate, oppure attribuite all'ambito prevalente?	Con la D.D. n. 492 del 20.7.2020, è stato chiarito, al Paragrafo 41 del Bando, che ai fini dell'applicazione del criterio 4.1 (Coerenza nel perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4, o 5 o 6 dell'art. 15 del Reg. UE n. 1305/2013 10), per "numero di consulenze" si intende "numero di ore di consulenza", conformemente a quanto già previsto dal Paragrafo 34.2. Le modalità di attribuzione del punteggio previste dal criterio 4.1 non contemplano pertanto alcun meccanismo di prevalenza, che del resto sarebbe totalmente inapplicabile in quanto il Progetto di consulenza, avendo carattere riepilogativo, non consente all'Amministrazione una "visibilità" delle singole consulenze previste dall'Organismo di consulenza.
68	Par. 41 Criterio 1.c	Pubblicazioni	Il Bando al Paragrafo 41, relativamente al criterio di valutazione 1.c, stabilisce che "verranno attribuiti 0,10 punti per ogni pubblicazione, a firma del tecnico, fino ad un max di 1 punto". Per "pubblicazione" cosa si intende? Quali tipi di pubblicazione verranno considerati per l'attribuzione del punteggio? Il bando intende pubblicazioni dotate di codici ISBN o ISSN oppure vengono considerate anche altre tipologie di pubblicazioni (libri, articoli, ecc.) a carattere divulgativo?	Per "pubblicazioni" che comportano l'attribuzione del punteggio in questione si intendono pubblicazioni con codici ISBN o ISSN ma anche libri, articoli su quotidiani o periodici specializzati riferiti alle tematiche attinenti agli ambiti oggetto di consulenza individuati dal bando, anche a carattere divulgativo. Sono prese in considerazione anche le pubblicazioni cofirmate, mentre non danno luogo ad attribuzione di punteggio le semplici comunicazioni di informazioni (es. newsletter).
69	Par. 41 Criterio 1.b	Esperienza dei tecnici	Con riferimento alla sezione II, punto 10 del Modello 2 e al Paragrafo 41 del Bando, se un consulente ha erogato meno di tre consulenze all'anno nei 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando, avrà un punteggio proporzionato al numero delle consulenze realizzate?	Se un consulente ha erogato meno di tre consulenze all'anno negli ambiti previsti dal Bando nei 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando, al Progetto di consulenza, con riferimento a quel tecnico in staff, non sarà riconosciuto alcun punteggio premiale.
70	Par. 41 Criterio 2.1	Sito internet	Il Bando al Paragrafo 41, relativamente al criterio di valutazione 2.1, menziona il "Sito internet con sezione dedicata al progetto di consulenza", per il quale è prevista l'attribuzione di 5 punti. Al Paragrafo 44 del Bando si prevede che "Entro la data di avvio delle attività, il Prestatore di servizi che non ne sia già provvisto deve allestire un proprio sito web prevedendo al suo interno una specifica sezione dedicata al servizio di consulenza che è in grado di offrire a tutti i destinatari previsti dal Bando." Perché vengano attribuiti i 5 punti relativi al sito internet riteniamo sufficiente che il sito internet sia progettato e descritto nel Mod.3 (Progetto) è che il sito sia on line al momento dell'inizio attività.	Il Paragrafo 41 del Bando, a seguito delle modifiche introdotte con la D.D. n. 492 del 20.7.2020, chiarisce che, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il sito internet deve essere attivo ed operante alla data di presentazione della domanda di sostegno e deve trovare compiuta descrizione, con il relativo link, nella Sezione IV del Progetto di consulenza. In ogni caso, l'Organismo che non sia già dotato di tale strumento, deve allestirlo, a norma del Paragrafo 44, entro la data di avvio delle attività, circostanza da attestare e comunicare all'Amministrazione regionale nell'ambito della relazione prevista al Paragrafo 46 a corredo della prima comunicazione di avvio delle attività.
DOMANDA DI PAGAMENTO				
71	Par. 51 Par. 8	Domanda di pagamento Documentazione fiscale da allegare	A norma del Paragrafo 51.1 del Bando, il beneficiario, per ogni consulenza rendicontata, deve allegare alla domanda di pagamento copia della fattura elettronica emessa nei confronti del destinatario del servizio. Nel caso di un'Associazione senza fini di lucro, in grado per Statuto a svolgere attività di consulenza, è possibile allegare alla domanda di pagamento una nota di debito, invece che una fattura? Non siamo attualmente abilitati all'emissione di fatture.	In sede di rendicontazione, una nota di debito è accettabile solo nel caso in cui sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da un dottore commercialista che dichiari che, per l'Associazione senza scopo di lucro, la nota di debito stessa è documento fiscalmente equipollente alla fattura. Si rammenta in ogni caso che, a norma del Paragrafo 8 del Bando, l'Organismo di consulenza, per essere riconosciuto idoneo, al momento della presentazione della domanda deve essere dotato di Partita IVA.